

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/569 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2015

che modifica gli allegati della decisione di esecuzione 2011/630/UE per quanto riguarda l'equivalenza tra gli allevamenti bovini ufficialmente indenni da tubercolosi degli Stati membri e quelli della Nuova Zelanda e per quanto riguarda i dati sulla quantità di sperma che figurano nel modello di certificato sanitario

*[notificata con il numero C(2015) 2187]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, l'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, l'articolo 10, paragrafo 3 e l'articolo 11, paragrafo 2,

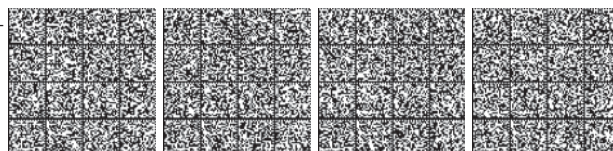
considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione ⁽²⁾ figura un elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma di animali della specie bovina («sperma»). La Nuova Zelanda figura in tale elenco. Nell'allegato II, parte 1, sezione A, di tale decisione di esecuzione figura inoltre il modello di certificato sanitario valido per l'importazione e il transito nell'Unione di sperma spedito da un centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto.
- (2) La direttiva 64/432/CEE del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce norme in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e prevede programmi di controllo e di eradicazione di determinate malattie che colpiscono tali animali, compresa la tubercolosi. La Nuova Zelanda ha chiesto che sia riconosciuta l'equivalenza tra il proprio programma di controllo della tubercolosi bovina e i programmi di controllo e di eradicazione della tubercolosi bovina attuati dagli Stati membri conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato A, parte I, della direttiva 64/432/CEE. Le informazioni fornite dalla Nuova Zelanda sul suo programma di controllo della tubercolosi bovina dimostrano che la qualifica per la tubercolosi bovina di un allevamento bovino classificato come «C2» nel quadro della strategia nazionale di lotta contro gli organismi nocivi in relazione alla tubercolosi bovina della Nuova Zelanda è equivalente alla qualifica per la tubercolosi bovina di un allevamento bovino riconosciuto «ufficialmente indenne da tubercolosi bovina» in uno Stato membro conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato A, parte I, della direttiva 64/432/CEE.
- (3) È pertanto opportuno modificare l'elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma, di cui all'allegato I, e il modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 1, sezione A, della decisione di esecuzione 2011/630/UE, al fine di riflettere le condizioni speciali in base alle quali l'Unione riconosce l'equivalenza tra la qualifica «C2» degli allevamenti bovini nel quadro del programma di controllo della tubercolosi bovina attuato in Nuova Zelanda e le condizioni previste dall'allegato A, parte I, della direttiva 64/432/CEE per il riconoscimento di un allevamento bovino in uno Stato membro come «ufficialmente indenne da tubercolosi bovina».
- (4) Al fine di ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi per i veterinari dei centri e per il veterinario ufficiale, è opportuno eliminare l'informazione relativa alla quantità totale di paillette di sperma contenute nella partita dal punto I.28. del modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 1, sezione A, della decisione di esecuzione 2011/630/UE; tale informazione è infatti già indicata nel punto I.20 di tale modello di certificato sanitario.
- (5) Nella tabella figurante al punto I.28 del modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 1, sezione A, della decisione di esecuzione 2011/630/UE occorre inoltre aggiungere una colonna in cui possano essere inserite informazioni in merito alla quantità di paillette di sperma raccolto in una determinata data da un toro donatore identificato che è conforme a determinate condizioni relative alla febbre catarrale e alla malattia emorragica epizootica.
- (6) È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II della decisione di esecuzione 2011/630/UE.

⁽¹⁾ GUL 194 del 22.7.1988, pag. 10.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione, del 20 settembre 2011, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma di animali della specie bovina (GUL 247 del 24.9.2011, pag. 32).

⁽³⁾ Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GUL 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64).



- (7) Al fine di evitare perturbazioni delle importazioni nell'Unione di partite di sperma di animali della specie bovina, durante un periodo transitorio e nel rispetto di determinate condizioni, dovrebbe essere autorizzato l'uso di certificati sanitari rilasciati in conformità all'allegato II, parte 1, sezione A, della decisione di esecuzione 2011/630/UE nella versione anteriore all'entrata in vigore della presente decisione.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati della decisione di esecuzione 2011/630/UE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

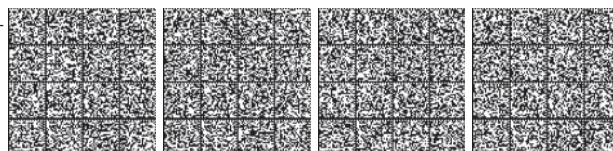
Per un periodo transitorio che termina il 30 giugno 2015 è consentito continuare ad introdurre nell'Unione partite di sperma di animali della specie bovina, accompagnate dagli opportuni certificati sanitari rilasciati entro il 1º giugno 2015 in conformità al modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 1, sezione A, della decisione di esecuzione 2011/630/UE, nella versione anteriore all'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2015

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

Gli allegati della decisione di esecuzione 2011/630/UE sono così modificati:

1) l'allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

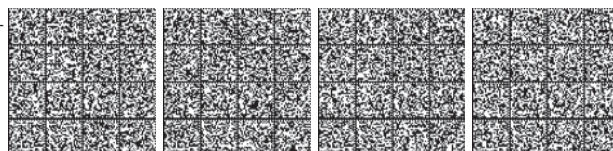
Elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma di animali della specie bovina

Codice ISO	Nome del paese terzo	Osservazioni	
		Descrizione del territorio (se pertinente)	Garanzie supplementari
AU	Australia		Sono obbligatorie le garanzie supplementari riguardo ai test di cui ai punti II.5.4.1 e/ o II.5.4.2 del modello di certificato sanitario figurante nell'allegato II, parte 1, sezione A.
CA	Canada (*)	Territorio descritto come CA-1 nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.	
CH	Svizzera (**)		
CL	Cile		
GL	Groenlandia		
IS	Islanda		
NZ	Nuova Zelanda (***)		
PM	Saint Pierre e Miquelon		
US	Stati Uniti		Sono obbligatorie le garanzie supplementari riguardo ai test di cui ai punti II.5.4.1 e/ o II.5.4.2 del modello di certificato sanitario figurante nell'allegato II, parte 1, sezione A.

(*) Il modello di certificato da utilizzare per le importazioni dal Canada figura nella decisione 2005/290/CE della Commissione, del 4 aprile 2005, che stabilisce certificati semplificati per l'importazione di sperma della specie bovina e di carni fresche della specie porcina provenienti dal Canada e recante modifica della decisione 2004/639/CE (unicamente per lo sperma raccolto in Canada), adottata in conformità all'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e della salute animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, approvato con la decisione 1999/201/CE del Consiglio.

(**) I modelli di certificati da utilizzare per le importazioni dalla Svizzera figurano nell'allegato D della direttiva 88/407/CEE del Consiglio, con gli adeguamenti stabiliti all'allegato 11, appendice 2, capo VII(B), punto 4, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera.

(***) Ai fini delle importazioni nell'Unione di sperma di animali della specie bovina, la qualifica per la tubercolosi bovina di un allevamento bovino classificato come "C2" nel quadro della strategia nazionale di lotta contro gli organismi nocivi in relazione alla tubercolosi bovina della Nuova Zelanda è equivalente alla qualifica per la tubercolosi bovina di un allevamento bovino riconosciuto "ufficialmente indenne da tubercolosi bovina" in uno Stato membro in conformità alle condizioni stabilite all'allegato A, parte I, paragrafi 1 e 2, della direttiva 64/432/CEE.»;

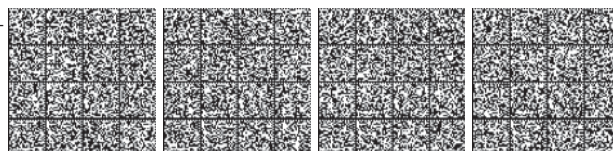


2) nell'allegato II, parte 1, la sezione A è sostituita dalla seguente:

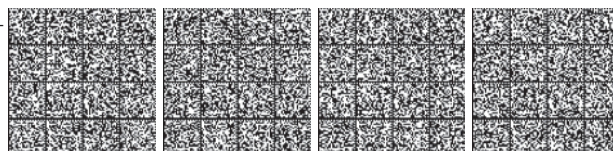
«SEZIONE A

Modello 1 — Certificato sanitario valido per l'importazione e il transito nell'Unione di sperma di animali della specie bovina raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, spedito da un centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto

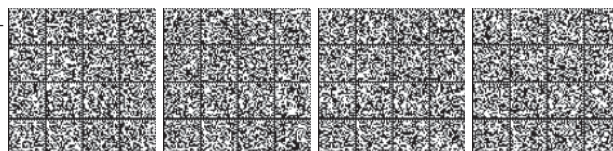
PAESE:		Certificato veterinario per l'UE			
Parte I: Informazioni relative alla partita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a
			I.3. Autorità centrale competente		
			I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale Tel.		
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	
	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice	
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Numero di riconoscimento		I.12. Place of destination Nome Indirizzo Codice postale		
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ferroviario ☐ Automezzo ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE		
			I.17.		
I.18. Descrizione del prodotto		I.19. Codice del prodotto (codice SA)		05 11 10	
		I.20. Quantità			
I.21.		I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo/contenitore		I.24.			
I.25. Prodotto certificato per: Riproduzione artificiale ☐					
I.26. Per il transito attraverso l'UE verso un paese terzo ☐ Paese terzo Codice ISO		I.27. Per l'importazione/l'ammissione nell'UE ☐			



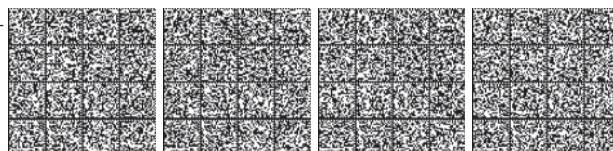
I.28. Identificazione del prodotto					
Specie (nome scientifico)					
Identità del donatore/dei donatori	Identificazione della/delle paillette	Data/date di raccolta	Quantità	Informazioni relative a	
				TUBERCOLOSI BOVINA ⁽⁶⁾	MALATTIA EMORRAGICA EPIZOOTICA ⁽⁷⁾



PAESE		Sperma bovino — Sezione A	
II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Parte II: Certificazione	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:		
	II.1.	 (nome del paese o della parte del paese di esportazione) ⁽²⁾	
		è stato indenne da peste bovina e afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta dello sperma per l'esportazione e fino alla data della spedizione verso l'Unione e nessuna vaccinazione per queste malattie è stata effettuata durante lo stesso periodo.	
	II.2.	Il centro ⁽³⁾ di cui alla casella I.11, nel quale lo sperma destinato all'esportazione è stato raccolto:	
	II.2.1.	è conforme alle condizioni stabilite nell'allegato A, capo I, punto 1, della direttiva 88/407/CEE;	
	II.2.2.	è gestito e sorvegliato conformemente alle disposizioni dell'allegato A, capo II, punto 1, della direttiva 88/407/CEE.	
	II.3.	Il centro nel quale è stato raccolto lo sperma destinato all'esportazione era indenne da rabbia, tubercolosi, brucellosi, antrace e pleuropolmonite contagiosa dei bovini nei 30 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma da esportare e nei 30 giorni successivi a tale raccolta (in caso di sperma fresco, fino al giorno della spedizione nell'Unione).	
	II.4.	I bovini presenti nel centro di raccolta dello sperma:	
	⁽⁸⁾ II.4.1.	provengono da mandrie conformi alle disposizioni dell'allegato B, capo I, punto 1, lettera b), della direttiva 88/407/CEE;	
	II.4.2.	provengono da mandrie o sono nati da vacche conformi alle disposizioni dell'allegato B, capo I, punto 1, lettera c), della direttiva 88/407/CEE o sono stati sottoposti a esami all'età di almeno 24 mesi conformemente all'allegato B, capo II, punto 1, lettera c), di tale direttiva;	
	II.4.3.	sono stati sottoposti, nei 28 giorni precedenti il periodo di quarantena, alle prove prescritte nell'allegato B, capo I, punto 1, lettera d), della direttiva 88/407/CEE;	
	II.4.4.	sono stati sottoposti al periodo di quarantena e alle prove prescritte nell'allegato B, capo I, punto 1, lettera e), della direttiva 88/407/CEE;	
	II.4.5.	sono stati sottoposti almeno una volta all'anno agli esami di routine prescritti nell'allegato B, capo II, della direttiva 88/407/CEE.	
	II.5.	Lo sperma destinato all'esportazione proviene da tori donatori che:	
	II.5.1.	sono conformi alle condizioni stabilite nell'allegato C della direttiva 88/407/CEE;	
[II.5.2.	sono rimasti nel paese di esportazione per almeno i sei mesi che hanno preceduto la raccolta dello sperma destinato all'esportazione;]		
⁽¹⁾ oppure	II.5.2.	sono rimasti nel paese di esportazione per almeno i 30 giorni precedenti la raccolta dello sperma dopo la loro entrata e sono stati importati da ⁽²⁾ durante il periodo inferiore a sei mesi che ha preceduto la raccolta dello sperma e sono risultati conformi alle condizioni sanitarie prescritte per i donatori di sperma destinato all'esportazione nell'Unione europea;]	
	II.5.3.	soddisfano almeno una delle seguenti condizioni per quanto riguarda la febbre catarrale, come indicato nella tabella di cui al punto I.28:	
⁽¹⁾	[II.5.3.1.	sono rimasti in un paese o una zona indenne dal virus della febbre catarrale per almeno i 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]	
⁽¹⁾ e/o	[II.5.3.2.	sono rimasti, nel corso di un periodo stagionalmente indenne dal virus della febbre catarrale, in una zona stagionalmente indenne per almeno i 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]	
⁽¹⁾ e/o	[II.5.3.3.	sono rimasti in uno stabilimento protetto dai vettori per almeno i 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]	
⁽¹⁾ e/o	[II.5.3.4.	sono stati sottoposti, con esito negativo, a un test sierologico per individuare gli anticorpi al sierogruppo del virus della febbre catarrale, eseguito conformemente al manuale dell'OIE sui test diagnostici e sui vaccini per animali terrestri (<i>Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals</i>) almeno ogni 60 giorni durante tutto il periodo della raccolta e tra 21 e 60 giorni dopo la raccolta finale della partita di sperma in questione;]	



PAESE		Sperma bovino — Sezione A	
II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(¹) e/o	[II.5.3.5.	sono stati sottoposti, con esito negativo, a un test di identificazione dell'agente del virus della febbre catarrale, eseguito conformemente al manuale dell'OIE sui test diagnostici e sui vaccini per animali terrestri (<i>Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals</i>) su campioni di sangue prelevati all'inizio e alla fine della raccolta della partita di sperma in questione e almeno ogni 7 giorni (test d'isolamento del virus) o almeno ogni 28 giorni nel caso di test PCR (reazione a catena della polimerasi), durante la raccolta della partita di sperma in questione.]]	
II.5.4.	soddisfano almeno una delle seguenti condizioni per quanto riguarda la malattia emorragica epizootica, come indicato nella tabella di cui al punto I.28:		
(¹)	[II.5.4.1.	erano residenti nel paese esportatore che, in base ad accertamenti ufficiali, risulta indenne dalla malattia emorragica epizootica (EHD);]	
(¹) (⁵) e/o	[II.5.4.2.	erano residenti nel paese esportatore in cui, in base ad accertamenti ufficiali, sono presenti i seguenti sierotipi della malattia emorragica epizootica (EHD): e sono stati sottoposti, con esito negativo in ciascun caso, ai seguenti test eseguiti in un laboratorio riconosciuto:	
(¹)	[II.5.4.2.1.	un test sierologico (⁴) per individuare gli anticorpi al sierogruppo del virus EHD, eseguito su campioni di sangue prelevati in due occasioni, a non più di 12 mesi una dall'altra, prima della raccolta e non meno di 21 giorni dopo la raccolta della partita di sperma in questione;]]	
(¹) e/o	[II.5.4.2.2.	un test sierologico (⁴) per individuare gli anticorpi al sierogruppo del virus EHD, eseguito su campioni prelevati a intervalli non superiori a 60 giorni durante tutto il periodo della raccolta e tra 21 e 60 giorni dopo la raccolta finale della partita di sperma in questione;]]	
(¹) e/o	[II.5.4.2.3.	un test di identificazione dell'agente (⁴) eseguito su campioni di sangue prelevati all'inizio e alla fine della raccolta e almeno ogni 7 giorni (test di isolamento del virus), o almeno ogni 28 giorni se eseguito come test PCR, durante la raccolta della partita di sperma in questione.]]	
II.6.	Lo sperma destinato all'esportazione è stato raccolto dopo la data di riconoscimento del centro da parte delle autorità nazionali competenti del paese esportatore.		
II.7.	Lo sperma destinato all'esportazione è stato trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi alle disposizioni della direttiva 88/407/CEE.		
Osservazioni			
Parte I:			
Casella I.6:	<i>persona responsabile della partita nell'UE:</i> casella da compilare solo se si tratta di un certificato per merce in transito.		
Casella I.11:	il <i>luogo di origine</i> deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma elencato conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semn_ova/bovine/index_en.htm e in cui lo sperma è stato raccolto.		
Casella I.22:	il <i>numero di colli</i> deve corrispondere al numero dei contenitori.		
Casella I.23:	precisare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.		
Casella I.26:	compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o di importazione.		
Casella I.27:	compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o di importazione.		
Casella I.28:	<i>Specie:</i> scegliere tra <i>Bos taurus</i> , <i>Bison bison</i> o <i>Bubalus bubalis</i> , a seconda dei casi. <i>L'identità del donatore</i> deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale. <i>La data della raccolta</i> deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa. <i>La quantità</i> deve corrispondere al numero di paillettes di sperma raccolto in una data determinata da un toro donatore identificato che è conforme alle condizioni particolari relative alla febbre catarrale e all'EHD.		



PAESE		Sperma bovino — Sezione A	
II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Parte II: (¹) Cancellare le diciture non pertinenti. (²) Solo i paesi terzi o le parti di paesi terzi elencati nell'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE. (³) Solo i centri di raccolta dello sperma elencati conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semn_ova/bovine/index_en.htm. (⁴) Gli standard per i test diagnostici per il virus dell'EHD sono descritti nel capitolo relativo alla febbre catarrale (2.1.3) del manuale sui test diagnostici e sui vaccini per animali terrestri. (⁵) Obbligatorio per l'Australia, il Canada e gli Stati Uniti. (⁶) In riferimento a ciascuna paillette o serie di paillette indicare le condizioni applicabili (ad esempio II.5.3.1). (⁷) In riferimento a ciascuna paillette o serie di paillette indicare le condizioni applicabili (ad esempio II.5.4.1 o II.5.4.2.1). (⁸) Per la Nuova Zelanda, recante l'indicazione "XII" nell'allegato I, parte 1, colonna 6, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1), gli allevamenti bovini ufficialmente indenni da tubercolosi sono considerati equivalenti agli allevamenti bovini riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi negli Stati membri in conformità alle condizioni di cui all'allegato A.I, punti 1 e 2, della direttiva 64/432/CEE del Consiglio. — La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.			
Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello): _____ Titolo e qualifica: _____ Data: _____ Firma: _____ Timbro: _____			

15CE0893

